

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La piena attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione rappresenta un'esigenza ormai indifferibile. Questa affermazione è tanto più avvertita con riferimento all'assetto degli enti locali ed alle loro funzioni.

Nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione è stata a più riprese sottolineata la necessità che si giunga ad una compiuta definizione a regime delle diverse funzioni degli enti locali, cui – tra l'altro – la legge n. 42 del 2009 ricollega distinte forme di finanziamento.

Più in generale occorre assicurare che all'attribuzione delle funzioni si accompagni il superamento di ogni forma di sovrapposizione tra diversi livelli di governo e organismi, oltre che lo snellimento e la razionalizzazione complessivi del nostro apparato amministrativo locale.

Al tempo stesso questo processo non può non interessare anche l'articolazione dell'amministrazione statale, a partire proprio dalle sue articolazioni periferiche.

Il presente disegno di legge intende dunque assicurare piena attuazione delle disposizioni del Titolo V sugli enti locali, perseguendo una efficiente allocazione delle funzioni, razionalizzando nel complesso l'apparato pubblico locale, riducendo le spese complessive.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del disegno di legge, il quale è indirizzato principalmente ad individuare le funzioni fondamentali di comuni e province, affrontando in tal modo una delle più importanti questioni legate all'attuazione del riformato Titolo V della Parte II della Costituzione. La cornice in cui l'articolato si muove è infatti quella dell'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, il quale è strettamente connesso alla disciplina legislativa prevista da altra norma costituzionale, quella dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), in base alla quale spetta alla legislazione esclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

Oltre a tale obiettivo, al quale va riconosciuto un carattere strategico ai fini del funzionamento degli enti, il disegno di legge si propone di razionalizzare le modalità di esercizio delle funzioni, di favorirne l'efficienza e l'efficacia e di ridurre i costi, ricorrendo all'esercizio delle stesse in forma associata.

La disposizione introduttiva in esame elenca, inoltre, gli ulteriori obiettivi (tutti di vasto respiro ed iscritti nel quadro di una profonda rivisitazione dell'apparato pubblico locale in chiave di efficienza, efficacia e contenimento della spesa): la razionalizzazione e la soppressione di enti, organismi e strutture pubbliche; la riduzione del numero dei consigli e dei componenti delle giunte; la definizione e le semplificazioni per i piccoli comuni; l'individuazione e l'allocazione delle funzioni amministrative, in attuazione dell'art. 118 Cost. Vanno nella medesima direzione anche le disposizioni relative alla modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale, la modifica della disciplina dei Direttori generali degli enti locali, la riscrittura delle norme

sui controlli, indirizzate con più decisione ad assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

Con l'**articolo 2** il disegno di legge inaugura il Capo II, rubricato "*Funzioni fondamentali*", e definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, individuandole nominativamente. Parimenti, i successivi **articoli 3 e 4** del disegno di legge individuano le funzioni fondamentali rispettivamente delle Province e delle Città metropolitane (queste ultime coincidenti in parte con quelle provinciali e integrate con altre fra cui la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, l'azione sussidiaria e di coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni, la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale).

L'**articolo 5** rinvia alla legge statale o regionale la disciplina delle funzioni fondamentali, nel rispetto del riparto delle competenze per materia, dettato dall'art. 117 della Costituzione.

Emerge quindi dall'insieme delle norme una definizione organica delle competenze, che delimita e chiarisce i rispettivi ambiti, ponendo le basi per stabilire le rispettive responsabilità e superare definitivamente sovrapposizioni e duplicazioni di apparati, alla radice di tanti sprechi. A tali fini è indirizzata anche la disposizione di salvaguardia contenuta nell'**articolo 6** del disegno di legge, la quale è volta ad impedire che le funzioni fondamentali definite negli articoli precedenti siano esercitate da livelli diversi da quelli in cui sono allocate, a partire dal divieto di esercizio da parte del livello statale o regionale.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 7** dettano regole e principi necessari per perseguire l'effettività dell'esercizio delle funzioni. Con riguardo ai Comuni, prevede che le funzioni più direttamente legate alla gestione del territorio dal punto di vista dei servizi, dell'economia in senso lato (commercio, attività produttive), dell'urbanistica e dell'edilizia, del sistema scolastico, della sicurezza urbana e sanitaria, della polizia municipale e della tenuta dell'anagrafe e stato civile (cfr. le funzioni fondamentali elencate nelle lettere da g) ad u) del comma 1) dell'articolo 2, dovranno obbligatoriamente essere esercitate in forma associata da parte dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, mentre i Comuni che superano tale soglia potranno comunque decidere di ricorrere all'esercizio associato. Spetta alla legge regionale, nell'ambito delle materie di propria competenza, stabilire il bacino ottimale territoriale di svolgimento delle predette funzioni dei Comuni, secondo i principi di economicità, efficienza e di riduzione delle spese, facendo salvi comunque dall'obbligo associativo i Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000. Per l'esercizio delle restanti funzioni fondamentali, indicate nelle lettere da a) a f) del comma 1, in ragione della loro natura politica e di alta amministrazione (si pensi, ad esempio, alla funzione normativa, a quella di programmazione e di pianificazione o di gestione finanziaria e controllo interno), non è invece previsto alcun obbligo di associazione ma, se l'esercizio stesso è compatibile con la natura della funzione, è consentito lo svolgimento in forma associata, mediante la costituzione di un'Unione di Comuni. La norma specifica inoltre che, salvo

quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione, l'Unione di Comuni e l'accordo di programma. Il medesimo articolo 7 contiene poi un necessario temperamento al principio in base al quale ogni livello è tenuto all'esercizio delle proprie funzioni: la norma infatti consente alla legge regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione (garantito da apposite intese con gli enti interessati) e al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, di allocare a livello comunale funzioni attribuite alla Provincia e viceversa, relative a materie che la Costituzione riconduce alla competenza regionale, esclusiva o concorrente. La disposizione naturalmente richiama la necessità di assicurare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità, che devono presidiare la ridefinizione delle allocazioni.

L'articolo 8 reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, primo e secondo comma, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il Governo è pertanto delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, uno o più decreti legislativi che individuino le restanti funzioni amministrative esercitate dallo Stato o da enti territoriali che, non richiedendo l'esercizio unitario, devono essere attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Nell'esercizio della delega, il Governo deve garantire: il conferimento al livello diverso da quello comunale solo delle funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio; la competenza del Comune su tutte le funzioni amministrative residuali; l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; nonché, nel caso in cui la titolarità delle funzioni debba attribuirsi ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la decorrenza del loro esercizio, le procedure per la determinazione ed il contestuale trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio. E' previsto che si proceda attraverso accordi con gli enti interessati e con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati. Apposita relazione tecnica deve indicare la quantificazione dei beni e delle risorse necessarie, al fine di valutare la congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'esercizio delle funzioni attribuite. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere e in cui sono indicate le motivazioni del mancato perfezionamento. Qualora anche a seguito dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari il Governo non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, esso deve

trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza Unificata una relazione nella quale indica le specifiche motivazioni di difformità. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive. Le amministrazioni statali interessate devono provvedere a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative, in una logica di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa ed eliminazione di duplicazioni di funzioni e sovrapposizioni di competenze rispetto alle regioni ed agli enti locali. Sono al riguardo richiamate le disposizioni del successivo articolo 9, relativo al trasferimento di risorse agli enti locali.

L'articolo 9 è rubricato "Trasferimento delle risorse agli enti locali" e concerne le varie ipotesi di trasferimento agli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni allocate presso un ente diverso da quello che le esercita attualmente. In particolare: il comma primo dispone che, qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia allocata ad un ente locale diverso da quello che la esercita alla data di entrata in vigore della legge, si provveda alla determinazione ed al trasferimento delle risorse necessarie con uno o più accordi da stipulare, in sede provinciale, fra gli enti interessati. Ove tale accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni, si attribuisce al Prefetto il compito di assegnare alle parti un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente anche tale termine, il Prefetto procede con proprio provvedimento, tenendo informati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, i Ministeri interessati e, nelle materie di competenza regionale, anche le Regioni. Il provvedimento del Prefetto deve essere corredato da una relazione tecnica concernente la quantificazione dei beni, delle risorse finanziaria, umane, strumentali e organizzative trasferite. Il comma 2 prevede che, laddove una funzione fondamentale sia svolta oggi dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, si provveda al trasferimento delle risorse. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono adottati su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali o, nelle materie di competenze legislativa regionale, della Conferenza unificata. Il comma 3 rimette alle Regioni il trasferimento agli enti locali delle risorse strumentali connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali che siano, al momento dell'entrata in vigore della legge, esercitate a livello regionale. Il comma 4 subordina la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie.

L'articolo 10 stabilisce che lo Stato, previa intesa in Conferenza unificata, individua e trasferisce le funzioni amministrative ancora esercitate a livello statale pur ricadendo nelle materie di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) o residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.). Il secondo comma rimette a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per la Semplificazione normativa, il trasferimento e la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali fra le Regioni.

L'articolo 11 fissa un termine di nove mesi, dall'entrata in vigore della legge, per l'adeguamento della legislazione regionale all'individuazione delle funzioni fondamentali, regolandone le modalità di esercizio. L'adeguamento avviene previo accordi stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista negli Statuti o nella legislazione regionale. Il secondo comma prevede un'ipotesi di potere sostitutivo normativo dello Stato, nel rispetto dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il terzo comma stabilisce che la legge regionale, sempre sulla base di accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie locali o altra sede di concertazione, debba allocare le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico agli enti locali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze (lett. a); conferire agli enti locali quelle funzioni amministrative che, ricadendo nelle materie di competenza legislativa concorrente o regionale residuale, siano state trasferite alle Regioni, ai sensi dell'art. 8, ma che non debbano essere esercitate unitariamente a livello regionale (lett. b); conferire, parimenti, agli enti locali le funzioni amministrative regionali che non necessitano di essere esercitate unitariamente a livello regionale (lett. c); razionalizzare e semplificare l'esercizio delle funzioni amministrative, nel rispetto degli articoli 97 e 118 della Costituzione. Il quarto comma rimette alla legge regionale l'obiettivo di razionalizzazione, semplificazione e contenimento dei costi, disciplinando forme e modalità di associazionismo comunale e provinciale; quest'ultimo sarà realizzato previo accordo con le province, qualora sia necessario per la dimensione ottimale per l'esercizio delle funzioni.

L'articolo 12 rappresenta la norma di coordinamento per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Esso prevede che la disciplina degli organi e delle funzioni degli enti locali sia stabilita in conformità con le norme degli Statuti speciali e nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, come desunti anche dalla presente proposta di legge.

L'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante la "*Carta delle autonomie locali*", avente il fine di riunire e coordinare sistematicamente in un Codice le disposizioni statali relative agli enti locali. Sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi: coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportandovi le modifiche atte a garantire la piena coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa; ulteriore ricognizione delle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato Testo unico) che, recepite nel codice o in altre fonti statali, sono o rimangono abrogate, nelle materie di competenza statale (fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle Preleggi); rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Sotto il profilo procedurale, il secondo comma prevede che sullo schema di decreto legislativo debba essere raggiunta l'intesa con la Conferenza unificata e che lo stesso sia inviato alle Camere, per un parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi

entro quarantacinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Governo può procedere ugualmente all'adozione del decreto. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di trenta giorni (art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997) il Governo delibera ugualmente, indicando le specifiche motivazioni per le quali l'intesa non è stata raggiunta in una relazione inviata alle Camere. Diversamente, qualora il Governo, pur avendo raggiunto l'intesa, non intenda conformarvisi, anche a seguito dei pareri parlamentari, il Governo trasmette alle Camere ed alla Conferenza unificata una relazione nella quale si precisano le ragioni della difformità. Il terzo comma prevede che il Governo possa adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al primo comma, disposizioni integrative e correttive, rispettando i medesimi principi e criteri direttivi.

L'**articolo 14** contiene, al primo comma, la delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa iniziativa dei Comuni e sentite le Province e la Regione interessate, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione delle Province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

Il secondo comma stabilisce i principi e i criteri a cui il Governo si deve attenere nella predisposizione dei decreti legislativi, prevedendo in particolare: a) che il territorio di ciascuna Provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tali da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta; b) la conseguente revisione degli ambiti territoriali degli Uffici decentrati dello Stato; c) l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché i pareri della Provincia o delle Province interessate e della Regione; d) che la soppressione di Province sia effettuata in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna Provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio; e) l'attribuzione ad una o più Province contigue, nell'ambito della stessa Regione, delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della Provincia da sopprimere; f) l'individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

Il terzo comma prevede che i decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, e che, decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possano essere comunque adottati.

L'**articolo 15** reca la disciplina delle "Prefetture - Uffici territoriali del Governo" (di seguito UTG), disponendo una delega per il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato.

I principi e i criteri direttivi afferiscono, in particolare, al contenimento della spesa pubblica; al rispetto dell'obbligo di riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali di cui al decreto-legge n. 112 del 2008; all'esigenza di escludere dalle finalità del riordino le amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia e della difesa; al mantenimento in capo agli UTG di tutte le funzioni di competenza delle prefetture e della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture-UTG; alla titolarità in capo alle stesse delle funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente assegnate ad altri uffici; all'accorpamento ad esse delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni siano state loro conferite; alla garanzia della concentrazione di servizi comuni e funzioni strumentali da esercitarsi unitamente in un'organizzazione funzionale che sappia valorizzare le specificità tecniche e professionali; alla disciplina delle modalità di svolgimento di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; al mantenimento dei ruoli di provenienza del personale delle strutture periferiche trasferite agli UTG e della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso ai titoli, nonché della dipendenza funzionale dell'Ufficio stesso o di sue articolazioni dai Ministeri di settore; alla garanzia che, per il perseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi del 25%, da realizzarsi entro il 2012, le amministrazioni statali interessate procedano, nel termine stabilito dai decreti legislativi, all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito degli UTG; alla nomina e individuazione delle funzioni dei Prefetti preposti agli uffici stessi quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni che non abbiano provveduto all'accorpamento nei termini indicati; infine, alla previsione di un decreto da adottarsi da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca entità e modalità applicative di riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto al suddetto accorpamento. È stabilita nel dettaglio la procedura di approvazione degli schemi dei decreti legislativi ed è prevista la salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Il primo comma dell'**articolo 16** prevede, a far data dall'entrata in vigore della legge delega, la soppressione dell'istituto del difensore civico, ad eccezione di quello provinciale; di conseguenza, la norma prevede la possibilità di devolvere le funzioni del soppresso difensore civico comunale a quello provinciale, che assume la denominazione di "difensore civico territoriale". Il comma 4 chiarisce poi che in tali casi la difesa civica comunale è assicurata mediante apposita convenzione con la Provincia. Le restanti disposizioni dell'articolo sono volte a definire le competenze del difensore civico territoriale (comma 2) ed a stabilire che i difensori civici eletti ai sensi della normativa vigente ed in carica al momento dell'entrata in vigore delle predette nuove disposizioni, cessano dalle funzioni alla scadenza dell'incarico (comma 3).

Il primo comma dell'**articolo 17** prevede, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, la soppressione delle Comunità montane. Il secondo comma

prevede che, per la successione nei rapporti giuridici in atto, si applichi il primo periodo del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) secondo cui spetta alle Regioni disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione delle Comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della legge. La norma stabilisce altresì che la Regione possa attribuire con legge le funzioni già spettanti alle Comunità montane, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

L'ultimo comma prevede il trasferimento alle Regioni delle risorse dei Fondi di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992, destinate alle Comunità montane; la definizione dei relativi criteri di riparto (ferma restando la priorità del criterio del rapporto tra popolazione e servizi resi dettata dalla norma) è affidata ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e d'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 18 sopprime le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del Testo unico, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base in tutti i Comuni, ad eccezione di quelli con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Affida ai Comuni la disciplina di ogni effetto, anche processuale, derivante dalla citata soppressione. Per le circoscrizioni istituite dai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti pone limiti al numero dei componenti sulla base della consistenza della popolazione. Ai componenti delle circoscrizioni non soppresse, nonché a quelli delle circoscrizioni neo istituite, attribuisce il diritto a percepire esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, il cui ammontare non potrà superare l'importo spettante ad un consigliere comunale. Conseguentemente abroga i commi 1, 3 e 5 dell'art. 17 del Testo unico.

L'articolo 19 sopprime tutti i Consorzi tra gli enti locali, compresi i Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché i relativi organi. Fa salvi i Consorzi costituiti dagli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi di cui all'articolo 31 del Testo unico. Affida alle Regioni il compito di conferire, con propria legge, le funzioni già spettanti ai Consorzi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Regione inoltre provvede a disciplinare ogni effetto conseguente alla citata soppressione e a determinare i criteri di ripartizione del sovracanone tra i Comuni costituenti il soppresso Consorzio, nonché ad adottare ogni altra disposizione atta a garantire i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio.

L'articolo 20 disciplina la razionalizzazione degli Enti parco regionali, previsti dagli articoli 22 e 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, imponendo alle Regioni di provvedere, entro il termine di un anno, al riordino degli stessi, mediante accorpamento o soppressione. Le Regioni sono altresì tenute a disciplinare il trasferimento e la ripartizione delle relative risorse. Gli enti

titolari delle funzioni succedono agli enti accorpatis o soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva. Le Regioni e le Province assicurano infine la garanzia e la promozione della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale.

L'articolo 21 sopprime le "Autorità d'ambito territoriale" alle quali è attualmente affidato l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "*Norme in materia ambientale*". Demanda alla competenza legislativa regionale l'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità. Sopprime, inoltre, le Autorità d'ambito territoriale alle quali è demandata, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui all'articolo 201 del citato decreto legislativo. Demanda alla competenza legislativa regionale l'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità. Nel caso di attribuzione di funzioni ad ente diverso prevede che le regioni disciplinino il trasferimento e la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

L'articolo 22 opera l'abrogazione degli articoli 862 e 863 del Codice civile, relativi rispettivamente ai Consorzi di bonifica ed ai Consorzi di miglioramento fondiario; opera altresì l'abrogazione degli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aventi lo stesso oggetto. Di conseguenza, demanda alle Regioni il riordino, mediante accorpamento o soppressione di quelli esistenti, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; qualora entro l'anno stabilito non abbiano provveduto, i Consorzi sono soppressi. Spetta ancora alla Regione la disciplina necessaria, conseguente alla soppressione.

L'articolo 23 prevede, in specifici casi e secondo procedure stabilite dalla legge, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo nei confronti delle Regioni inadempienti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

L'articolo 24 sostituisce l'art. 37 del Testo unico, modificando il numero di unità che, insieme al Sindaco, compongono il Consiglio comunale e che, insieme al Presidente della Provincia, compongono il Consiglio provinciale, secondo il parametro della popolazione. Ridefinisce le classi di popolazione residente, a cui fare riferimento, rispettivamente dei Comuni e delle Province, come desunta dai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Stabilisce inoltre che il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera Provincia.

L'articolo 25 modifica l'articolo 47 del Testo unico; ne sostituisce, in particolare, il comma 5 che dispone, transitoriamente, sino all'adozione di apposite norme statutarie, una nuova composizione, ridotta nel numero, dei componenti, delle Giunte comunali e provinciali, nonché una ridefinizione delle classi di popolazione a cui rapportarle.

L'**articolo 26** prevede che le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 siano efficaci a decorrere dalla data di cessazione dei mandati degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 27** dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del Testo unico, nei Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, gli organi dell'ente siano il Consiglio e il Sindaco; dispone altresì che il Sindaco possa delegare l'esercizio di proprie funzioni a singoli consiglieri.

L'**articolo 28** abroga il comma 3 dell'art. 48 del Testo unico, che assegna alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Introduce modifiche all'articolo 42, comma 2, del Testo unico, che elenca gli atti fondamentali sui quali il Consiglio ha competenza. In particolare: alla lettera a), sono soppresse le parole che contengono il rinvio al predetto comma 3 dell'articolo 48 abrogato e la competenza sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. Inserisce una lettera a-bis) che include tra le competenze del Consiglio la determinazione delle dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati; la lettera b-bis) che include la nomina degli organismi di valutazione e controllo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; la lettera f), che include la determinazione delle aliquote dei tributi istituiti e ordinati dal Consiglio; la lettera g-bis) che include le ricapitalizzazioni di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime; la lettera m-bis) che prevede l'approvazione del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare.

L'**articolo 29** introduce la definizione di piccolo Comune relativa al Comune che abbia una popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti. La popolazione è calcolata ogni cinque anni secondo i dati ISTAT; in sede di prima applicazione è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della legge, secondo i dati ISTAT.

L'**articolo 30** dispone che, nei Comuni di cui all'articolo precedente, le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici siano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente; qualora ciò non sia possibile, prevede che si operi secondo quanto disposto dal regolamento comunale, e che le competenze siano attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. Prevede altresì che, in ogni caso, il responsabile del procedimento debba essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in regime di convenzione, secondo la normativa vigente.

L'**articolo 31** introduce disposizioni relative all'adozione da parte dei piccoli Comuni di modelli semplificati, purché garantiscano la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici, dei documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del Testo unico, nonché i documenti contabili relativi al

rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del Testo unico. Dispone, altresì, che i piccoli comuni possano facoltativamente applicare l'articolo 229 del Testo unico relativo alla composizione e redazione del conto economico. Prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge siano approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del Testo unico.

L'articolo 32 detta disposizioni concernenti il patto di stabilità interno, le cui regole saranno definite con riferimento al saldo finanziario, espresso in termini di cassa e di competenza, calcolato in coerenza con le regole stabilite dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica e assumendo quale base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi un arco temporale triennale. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la differenza tra l'obiettivo programmatico e il risultato realizzato viene recuperata entro l'esercizio successivo, purché non coincidente con l'ultimo anno del mandato elettorale, seguendo le modalità indicate. L'eventuale ulteriore mancato obiettivo costituisce presupposto per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge vigente, ed è equiparato alla mancata approvazione del bilancio nei termini, dando vita alla conseguenza prevista dall'art. 141, comma 1, lett. c) del Testo unico, dello scioglimento del consiglio. Si prevedono inoltre, al comma 3, meccanismi premiali per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità, i quali possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza positiva, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, salvaguardando gli equilibri di finanza pubblica.

L'articolo 33 interviene a modificare l'art. 108 del Testo unico, relativo alla figura del "Direttore generale" degli enti locali, prevedendo che tale organo possa essere nominato dal Sindaco dei soli Comuni capoluogo di ciascuna delle Città metropolitane di cui alla legge n. 42 del 2009 (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Si precisa dunque che la revoca dell'incarico può avvenire da parte del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, e che la durata dell'incarico non possa eccedere quella del Sindaco stesso. In ogni caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

L'articolo 34 si compone di una serie di norme relative ai controlli negli enti locali, alcune delle quali modificative del Testo unico.

La prima modifica riguarda l'art. 49, relativo ai pareri dei responsabili dei servizi e disciplina la fattispecie in cui una proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio e prevede che, in tal caso, debba essere richiesto il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Un'altra modifica riguarda l'articolo 147 del Testo unico, relativo alle tipologie dei controlli interni. In particolare: al primo comma dell'articolo 147 viene

soppressa la disposizione che prevedeva, tra i compiti di controllo degli enti locali, la valutazione del personale con qualifica dirigenziale; al medesimo comma viene introdotta la garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa (anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno) mediante un'assidua attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte di tutti i responsabili dei servizi. La norma prevede altresì che l'organo esecutivo approvi trimestralmente ricognizioni periodiche degli equilibri finanziari e che le verifiche periodiche valuteranno l'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente (lett. d)). Si prevede inoltre la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, nonché la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (lett. e)). Il medesimo comma prevede infine la garanzia del controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente (lett. f)). Il secondo comma dell'art. 147 precisa che le disposizioni contenute nelle lettere d), e) ed f) del primo comma si applichino solo ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle Province. Il terzo comma prevede che all'organizzazione dei controlli interni partecipino il segretario comunale e provinciale, il Direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili di settore, le unità di staff di controllo, laddove istituite. Nel nuovo testo dell'articolo 147 viene meno il comma 5 che prevede la possibilità di istituire, nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, apposite strutture di consulenza e supporto, di cui gli enti locali si possano avvalere per l'esercizio dei suddetti controlli.

La norma introduce ulteriori articoli nel corpo del Testo unico. L'art. 147-bis disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile: esso viene assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il primo comma dell'art. 147-bis stabilisce inoltre che tale controllo è effettuato anche dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Il secondo comma prevede che il suddetto controllo sia assicurato anche nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. La norma prevede altresì che siano soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Il terzo comma stabilisce che l'esito del controllo sia trasmesso periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Con l'art. 147-*ter* si mira a disciplinare il controllo strategico. Esso prevede che, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisca metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Il secondo comma stabilisce che l'unità preposta al controllo strategico elabori rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione programmi, secondo modalità da definirsi con il proprio regolamento di contabilità, in base a quanto previsto dallo Statuto.

All'art. 147-*quater* è demandata la disciplina dei controlli sulle società partecipate. Il primo comma prevede che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili. A tal fine, il secondo comma stabilisce che l'amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, ed organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Il terzo comma prevede che, sulla base di dette informazioni, l'ente locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Il quarto comma prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo competenza economica.

L'art. 147-*quinquies* disciplina il controllo sulla qualità dei servizi, prevedendo che tale tipologia di controllo riguardi sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto e che sia svolta secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Infine, l'art. 147-*sexies* stabilisce l'obbligatorietà delle disposizioni relative ai controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le Province.

L'articolo 40, al terzo comma, sostituisce l'art. 151 del Testo unico, recante principi in materia di contabilità. Il nuovo articolo 151 introduce due nuove disposizioni. La prima prevede che, nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e che siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante

la copertura finanziaria. La norma prevede altresì che, con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesti sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, considerati anche i parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione.

La seconda norma introdotta stabilisce che il parere di congruità sia rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

La norma opera quindi la sostituzione dell'art. 169 del Testo unico, che disciplina il Piano esecutivo di gestione. Il primo comma dell'art. 169 contiene una nuova disposizione che prevede che, nella definizione del piano esecutivo di gestione, l'organo esecutivo determini, oltre agli obiettivi da raggiungere, anche le attività da svolgere. Il terzo comma del nuovo art. 169 prevede che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 (in ordine alle risorse contenute nel piano esecutivo di gestione) siano applicabili facoltativamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che garantiscono la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie. Il quarto comma prevede che la rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati siano deliberate dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Il quinto comma stabilisce che le disposizioni contenute nel nuovo art. 169 si applicano anche alle Unioni di Comuni.

L'ultimo corpo di novelle attiene alla sostituzione degli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del Testo unico. La prima modifica intervenuta espunge il riferimento alle Comunità montane dall'elenco degli enti locali soggetti al controllo di gestione, specificando altresì che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle Unioni di Comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e che può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

Il quarto comma prevede che il controllo di gestione sia articolato almeno in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato; rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il quinto comma prevede che il controllo di gestione sia svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Il sesto comma prevede che la verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa sia svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati

risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

Il settimo e l'ottavo comma del medesimo articolo introducono due nuove disposizioni: la prima riguarda la struttura operativa a cui è assegnata la funzione dei controlli di gestione (essa fornisce con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa le conclusioni del controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili). La norma prevede altresì che il resoconto annuale finale del predetto controllo sia trasmesso anche alla Corte dei conti. La seconda norma introdotta specifica che i revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'ente locale, salvo diversa disposizioni statutaria.

Anche l'**articolo 35** del disegno di legge interviene sul Testo unico, novellandone l'art. 234. La modifica incide sulle categorie soggettive entro le quali è possibile scegliere i revisori dei conti (comma 2). La nuova formulazione prevede che i componenti del collegio dei revisori siano scelti sulla base di criteri individuati dallo Statuto dell'ente idonei a garantire una specifica professionalità ed a privilegiare il credito formativo. Le categorie entro le quali è possibile effettuare la scelta sono gli iscritti al registro dei revisori contabili e gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L'articolo in esame, inoltre, modifica il comma 3, portando da 15.000 a 5.000 la popolazione dei Comuni la cui revisione economico finanziaria è affidata a un solo revisore. Introduce altresì un nuovo comma 3-bis, prevedendo che, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la revisione economico finanziaria sia affidata, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto, ad un revisore unico o ad un collegio composto da tre membri. Nel silenzio si intende affidata ad un solo revisore. Viene modificato anche l'art. 236 del Testo unico, espungendo il riferimento ai membri dell'organo regionale di controllo (soppressi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'organo di revisione contabile. Infine, viene novellato l'art. 239 del Testo unico attinente alle funzioni dell'organo di revisione. La lettera b) del comma 1, in materia di pareri, viene integralmente sostituita, introducendo la possibilità di rendere pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in merito a: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali. Introduce la lettera c-bis) aggiungendo alle funzioni svolte dall'organo di revisione le seguenti: controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Il disegno di legge, inoltre, mira ad aggiungere un nuovo comma (1-bis) all'art. 239 il quale, in relazione ai pareri di cui alla lettera b), precisa che deve essere espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, eventualmente suggerendo all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. Tali pareri sono obbligatori e impongono all'organo consiliare di adottare i provvedimenti conseguenti oppure a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte.

Infine viene modificata la lett. a) del secondo comma, prevedendo l'obbligatorio invio all'organo di revisione contabile dei rilievi e delle decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente, da parte della Corte dei conti.

L'articolo 36 contiene una serie di norme abrogative.

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari né minori entrate a carico del bilancio dello Stato ma, al contrario, assicura una riduzione della spesa pubblica. Pertanto, non è stata redatta la relazione tecnico-finanziaria.

I risparmi conseguenti all'attuazione delle disposizioni ivi contenute saranno destinati alla riduzione del disavanzo in settori particolarmente rilevanti, quali la sanità.